SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 181**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 agosto 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 luglio 1990, n. 212.

Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunità europee in materia di sanità e di protezione dei lavoratori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Procedimento

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive delle Comunità europee indicate negli allegati *A, B, C, D* ed *E*.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate.

3. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

Art. 2.

Criteri generali

1. Salvi i criteri specificatamente dettati negli articoli da 3 a 7, con riguardo ai singoli settori ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi, emanati ai sensi delle presente legge, con le ordinarie strutture amministrative di cui dispongono attualmente;

b) restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari;

c) per evitare, ove possibile, disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa comunitaria da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria fino a lire cento milioni, dell'ammenda fino a lire cento milioni e dell'arresto fino a tre anni da comminare in via alternativa o congiunta. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori di cui agli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Di norma sarà comminata la pena dell'arresto o dell'ammenda. La pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali, la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave ovvero a danno l'interesse protetto;

e) i decreti legislativi non potranno contenere disposizioni che comportino nuove o maggiori spese, in aggiunta a quelle ordinariamente previste a carico delle Amministrazioni interessate, ovvero minori entrate;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive comtemplate dalla presente legge, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle previsioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega. Si applica in ogni caso il procedimento previsto dall'articolo 1.

2. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 3.

Specialità medicinali per uso umano

1. Il decreto legislativo in materia di specialità medicinali per uso umano sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare:

a) assicurare l'idoneità tecnica delle strutture di produzione ed il controllo dei farmaci;

b) individuare le procedure e le prove necessarie a dimostrare l'efficacia e l'innocuità dei farmaci sia di produzione nazionale che di importazione;

c) prevedere l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio delle specialità medicinali e la revisione delle autorizzazioni concesse;

d) assicurare l'informazione del consumatore sulle caratteristiche tecniche e sull'impiego terapeutico dei farmaci;

e) prevedere l'armonizzazione della disciplina relativa a sieri, vaccini ed altri prodotti biologici con quella delle restanti specialità medicinali.

Art. 4.

Tutela delle radiazioni ionizzanti

1. Il decreto legislativo in materia di tutela delle radiazioni ionizzanti sarà informato ai princìpi e criteri contenuti nelle direttive da attuare e dovrà comunque garantire con la massima efficacia la tutela fisica e sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

2. La delega di cui all'articolo 1 non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari nonchè a quella relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con le attività nucleari.

3. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, fermo quanto disposto dall'articolo 1, sono sentiti il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Art. 5.

Medicina generale

1. Il decreto legislativo in materia di formazione specifica in medicina generale sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi, in aggiunta a quelli contenuti nella direttiva da attuare:

a) regolamentare l'accesso dei medici, in possesso della formazione specifica, alle graduatorie del Servizio sanitario nazionale per il convenzionamento concernente la medicina generale;

b) individuare le procedure e le modalità per il riconoscimento della formazione conseguita negli altri Paesi membri;

c) fissare la ripartizione della formazione in campo nazionale e la relativa programmazione nonché i criteri e le modalità per l'accesso;

d) indicare gli organi, gli uffici, gli enti ed i soggetti cui spetta l'organizzazione e l'attuazione della formazione, ivi comprese le verifiche al fine di consentire una valutazione complessiva ed uniforme dell'attività di formazione;

e) individuare le incompatibilità anche con altre attività formative dei medici in formazione e prevedere che la frequenza non determini alcun rapporto di impiego o di lavoro autonomo con le strutture sanitarie e con i titolari degli studi medici;

f) prevedere le modalità della formazione specifica, ivi comprese quelle relative ai periodi di tirocinio, da svolgere, salvo quanto espressamente previsto dalla direttiva, presso le ordinarie strutture pubbliche, definendo le caratteristiche delle strutture, i requisiti dei docenti e dei medici tutori e favorendone l'espletamento delle funzioni.

Art. 6.

Farmacisti

1. Il decreto legislativo in materia di formazione dei farmacisti sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuare le procedure e le modalità per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista da parte di cittadini degli Stati membri;

b) consentire il mantenimento dell'iscrizione all'ordine provinciale dei farmacisti di coloro che si trasferiscano in altro Stato membro.

Art. 7.

Protezione dei lavoratori

1. Il decreto legislativo in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare:

a) prevedere la riconduzione, in attesa del riassetto della normativa generale sulla sicurezza del lavoro, alle disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro, per quanto riguarda il campo di applicazione, i soggetti tutelati, gli obblighi generali e particolari;

b) fissare gli obblighi generali per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori diretti a garantire in modo coordinato l'impiego dei mezzi, l'osservanza delle condizioni e le altre finalità di prevenzione e di tutela dei lavoratori;

c) prevedere la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilità del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

d) disciplinare l'obbligo di notifica, ovvero di far luogo ad altre forme di comunicazione, da parte del datore di lavoro alle autorità competenti per attività che possano comportare rischi particolari di esposizione a determinati agenti chimici, fisici o biologici, da coordinarsi con analoghi obblighi previsti dalla normativa vigente.

2. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 1 sono punite con l'ammenda da lire duemilioni a lire cinquantamilioni, se commesse da datori di lavoro e dai dirigenti; con l'ammenda da lire unmilione a lire diecimilioni, se commesse dai preposti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATI
(previsti dall'articolo 1)

ALLEGATO *A*

(Specialità medicinali per uso umano)

65/65/CEE Direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1965 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.

75/319/CEE Seconda direttiva del Consiglio del 20 maggio 1975 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.

83/570/CEE Direttiva del Consiglio del 26 ottobre 1983 che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.

87/21/CEE Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 65/65/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.

ALLEGATO *B*

(Tutela delle radiazioni ionizzanti)

80/836/Euratom Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

84/467/Euratom Direttiva del Consiglio del 3 settembre 1984 che modifica la direttiva 80/836/Euratom per quanto concerne le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

84/466/Euratom Direttiva del Consiglio del 3 settembre 1984 che stabilisce le misure fondamentali relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami e a trattamenti medici.

ALLEGATO *C*

(Medicina generale)

86/457/CEE Direttiva del Consiglio del 15 settembre 1986 relativa alla formazione specifica in medicina generale.

ALLEGATO *D*

(Farmacisti)

85/432/CEE Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico.

85/433/CEE Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico.

85/584/CEE Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/433/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico.

ALLEGATO *E*

(Protezione dei lavoratori)

80/1107/CEE Direttiva del Consiglio del 27 novembre 1980 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

82/605/CEE Direttiva del Consiglio del 28 luglio 1982 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE).

83/477/CEE Direttiva del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE).

86/188/CEE Direttiva del Consiglio del 12 maggio 1986 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro.

88/642/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1988 che modifica la direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«CAPO III

POTESTÀ NORMATIVA DEL GOVERNO

Art. 14 *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), è il seguente:

«Art. 6 — *(Regolamenti e direttive della Comunità economica europea).* — Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.

In mancanza della legge regionale, sarà osservata quello dello Stato in tutte le sue disposizioni.

Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, può trascrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale».

— Il testo degli articoli 34 e 35 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:

«Art. 34 *(Esclusione della depenalizzazione).* — La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati previsti:

a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'articolo 33, lettera *a);*

b) dall'articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;

c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;

d) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;

f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente dalla Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;

m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 35;

n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;

o) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale».

«Art. 35 *(Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie).* — Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non è diversamente stabilito, è regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile.

L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta

ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione l'iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.

Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.

La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonché per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'art. 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile».

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 20 *(Adeguamenti tecnici)*. — 1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.

2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento».

Nota all'art. 7:

— Il D.P.R. n. 303/1956 reca: «Norme generali per l'igiene del lavoro».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3934):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie (LA PERGOLA) l'11 maggio 1989.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 settembre 1989, con pareri delle commissioni II, III, V, X, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione l'11 ottobre 1989, 29 novembre 1989.

Esaminato in aula il 16 marzo 1990 e approvato il 21 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2198):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 3 aprile 1990, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 10ª, 12ª e 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione il 5, 6, 12, 13, 19, 21 giugno 1990.

Relazione scritta annunciata il 3 luglio 1990 (atto n. 2198/*A* - relatore sen. GUIZZI).

Esaminato in aula il 3, 4 luglio 1990 e approvato il 5 luglio 1990.

90G0254

DECRETO-LEGGE 4 agosto 1990, n. 213.

Provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista l'ordinanza del 10 luglio 1990 con cui il tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sospeso l'efficacia del decreto del Ministro della marina mercantile in data 30 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990, recante misure tecniche per l'uso delle reti da posta derivanti;

Vista l'ordinanza del 27 luglio 1990, con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la predetta ordinanza;

Considerato che la conseguente interruzione della pesca al pesce spada comporta gravi conseguenze sull'occupazione, specialmente nel Mezzogiorno;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure finanziarie per ridurre gli effetti economici negativi conseguenti alla sospensione dell'attività di pesca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere un'indennità *una tantum* ai titolari di licenze di pesca, di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, obbligati a sospendere l'attività di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante.

2. L'ammontare dell'indennità per ciascuna impresa e per i membri dell'equipaggio, nonché le modalità tecniche di erogazione della stessa indennità, sono fissati con decreto del Ministro della marina mercantile.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, determinato in lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Provvidenze per il fermo biologico della pesca compresa la riconversione dei sistemi di pesca con reti pelagiche derivanti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0263

DECRETO-LEGGE 4 agosto 1990, n. 214.

Interventi urgenti per la torre di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla immediata individuazione e definizione degli interventi necessari per il consolidamento ed il restauro della torre di Pisa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di nota fama, italiani e stranieri, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base dell'esame della documentazione esistente in materia presso il Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori.

2. Il comitato espleta i propri compiti entro il termine di tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La competenza del comitato sostituisce ogni altra competenza collegiale in materia.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera Primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della torre, è corrisposto all'ente stesso per l'anno 1990 un contributo in misura di lire 3.000 milioni in ragione d'anno.

Art. 3.

1. Per l'attuazione del presente-decreto è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'anno 1990, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0264

DECRETO-LEGGE 4 agosto 1990, n. 215.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania, nonché proroga di taluni termini in materia di emissioni inquinanti e di amministrazione dei comuni terremotati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare al massimo le procedure per l'esecuzione delle opere intese a far fronte all'emergenza idrica nella regione Campania;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire taluni termini in materia di adempimenti relativi alle emissioni inquinanti;

Considerato che il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, è stato pubblicato il 30 luglio 1990 e cioè alla scadenza dei termini prescritti per gli adempimenti da parte delle industrie;

Considerato che si sono determinate ulteriori circostanze le quali hanno reso estremamente difficoltosi gli adempimenti predetti nei termini stabiliti dalla normativa in materia;

Ritenuta infine la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità nello svolgimento dei compiti di amministrazione nei comuni colpiti da eventi sismici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il coordinamento della protezione civile e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per i problemi delle aree urbane, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di superare nella regione Campania l'emergenza idrica, per le opere disposte con provvedimenti straordinari dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, le autorizzazioni, le concessioni, i pareri di competenza delle amministrazioni e degli enti statali, regionali, provinciali e comunali e di ogni altro ente pubblico interessato devono essere rilasciati entro il termine di giorni dieci dalla data della richiesta.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro da lui delegato, convoca una conferenza delle amministrazioni, ivi comprese quelle degli enti locali e di ogni altro ente pubblico interessato, che assume, a maggioranza, le determinazioni in ordine ai provvedimenti da rilasciare.

3. Le determinazioni assunte dalla conferenza devono risultare da apposito verbale, che tiene il luogo dei relativi provvedimenti.

4. Le stesse determinazioni sostituiscono, ad ogni effetto, le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri ai quali si riferiscono.

5. Le norme del presente articolo si applicano, altresì, per le opere disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile per fronteggiare l'emergenza idrica in altre regioni, qualora la richiesta motivata dalla regione interessata sia stata accolta dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. Gli impianti industriali esistenti appartenenti alle categorie indicate nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989, devono presentare il relativo progetto di adeguamento, ove necessario, alle autorità competenti, ai sensi degli articoli 12 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, entro il 31 marzo 1991.

2. Relativamente al termine per la presentazione delle domande di autorizzazione alle emissioni degli impianti di cui al comma 1, le parole: «entro dodici mesi» di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 1990».

3. I titolari degli altri impianti non inclusi nell'elenco contenuto nell'allegato di cui al comma 1 devono presentare la domanda di autorizzazione alle emissioni alle autorità competenti, ai sensi degli articoli 12 o 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203, entro il 31 marzo 1991 ed il relativo progetto di adeguamento, ove necessario, entro il 31 luglio 1991.

4. Le imprese i cui impianti presentano emissioni poco significative, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 e le cui soglie di poca significatività saranno stabilite con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 203 entro il 31 dicembre 1990, sono tenute a presentare una comunicazione scritta alle autorità competenti, ai sensi degli articoli 12 o 17 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 203, entro il 31 marzo 1991.

Art. 3.

1. I termini per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono differiti al 31 dicembre 1992.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
DE LORENZO, *Ministro della sanità*
RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0266

DECRETO-LEGGE 4 agosto 1990, n. 216.

Misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la grave situazione determinata nel Kuwait a seguito dell'occupazionedi questo Stato da parte di forze armate straniere;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure volte a vietare le alienazioni e gli atti che hanno per oggetto beni dello Stato del Kuwait;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalità di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorché detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, allo Stato del Kuwait o a qualsiasi agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dallo Stato medesimo.

Art. 2.

1. Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 sono nulli.

Art. 3.

1. I soggetti che, anche indirettamente, prendono parte agli atti per i quali sussiste il divieto di cui all'articolo 1 sono civilmente responsabili dei danni derivanti dal compimento degli atti nulli. Si applica altresì nei loro confronti la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.

2. Per l'accertamento delle violazioni del divieto di cui all'articolo 1 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 4.

1. Deroghe al divieto di cui all'articolo 1 possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
CARLI, *Ministro del tesoro*
RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0267

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 luglio 1990.

Autorizzazione al complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova a cancellare e includere sanitari nell'équipe autorizzata al prelievo e trapianto di fegato.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1990 con il quale il complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova è stato autorizzato al prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del presidente dell'unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova del 12 giugno 1990 intesa ad ottenere la cancellazione dei sanitari Merigliano prof. Stefano e Zaninotto prof. Giovanni dall'équipe già autorizzata alle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale, e l'inclusione nella stessa dei sanitari Maffei Faccioli prof. Alvise e Gerunda prof. Giorgio;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1990, concernente il coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato in Italia;

Decreta:

Art. 1.

Il complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova è autorizzato a cancellare i sanitari Merigliano prof. Stefano e Zaninotto prof. Giovanni dall'équipe di cui al sopra citato decreto ministeriale 11 giugno 1990 e ad includere nella stessa équipe, per le operazioni di trapianto di fegato, i sanitari Maffei Faccioli prof. Alvise, direttore della seconda patologia chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova e Gerunda prof. Giorgio, professore associato di fisiopatologia chirurgica presso la seconda patologia chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova.

Art. 2.

Il presidente dell'unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A3390

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 giugno 1990.

Approvazione del testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo Tirrena 3 Collettive» nonché di alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni società per azioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 10 maggio e 9 ottobre 1989 della Compagnia Tirrena di assicurazioni società per azioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione del testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo Tirrena 3 Collettive» nonché di alcune tariffe di assicurazione sulla vita da applicare esclusivamente al trattamento previdenziale dei dipendenti propri e del gruppo Tirrena (Lloyd Internazionale, S.I.D.A. e Unione Euro Americana) in applicazione dell'art. 68 del C.C.N.L. del 29 ottobre 1989;

Viste le lettere in data 26 luglio 1989, n. 922757, e 12 gennaio 1990, n. 020705, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicura-

zioni private e di interesse collettivo, il testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo Tirrena 3 Collettive» nonché le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita da applicare esclusivamente al trattamento previdenziale dei dipendenti della Compagnia Tirrena di assicurazioni società per azioni e del gruppo Tirrena (Lloyd Internazionale, S.I.D.A. e Unione Euro Americana) in applicazione dell'art. 68 del C.C.N.L. del 29 ottobre 1989:

1) tariffa F4 - assicurazioni di rendita differita con controassicurazione a premio unico puro;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di cui al punto 1);

3) tariffa D9 - assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico puro;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di cui al punto 3);

5) tariffa F5 - assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte a premio puro;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al punto 5);

7) tariffa F5 - assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità a premio puro;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al punto 7);

9) condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità;

10) coefficienti di conversione della rateazione da semestrale in altre rateazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3356

DECRETO 22 giugno 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 6 dicembre 1988, 13 gennaio, 14 aprile e 20 luglio 1989 della Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 2 agosto 1989, n. 922852, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma:

tariffa CQR - assicurazione mista a premio annuo costante, con premi e prestazioni espresse in quote di due fondi comuni di investimento, denominati «Fondo monetario» e «Fondo internazionale» della S.p.a. Fondicri - Società per la gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare delle Casse di risparmio italiane;

condizioni speciali di polizza della predetta tariffa CQR;

tariffa MQR - assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo costante, con premi e prestazioni espresse in quote di due fondi comuni di investimento, denominati «Fondo monetario» e «Fondo internazionale» della S.p.a. Fondicri - Società per la gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare delle Casse di risparmio italiane;

condizioni speciali di polizza della predetta tariffa MQR.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3357

DECRETO 22 giugno 1990.

Approvazione di una modifica alle condizioni generali di polizza ed autorizzazione alla integrazione delle riserve matematiche per alcune tariffe di assicurazione sulla vita, secondo quanto richiesto da La Previdente assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 18 aprile, 5 giugno 1989 e 12 gennaio 1990 de La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una modifica all'art. 4 delle condizioni generali di polizza da applicare alle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente nonché l'autorizzazione ad integrare le riserve matematiche per le assicurazioni di rendita vitalizia stipulate anteriormente al maggio 1988;

Viste le lettere in data 26 luglio 1989, n. 922758 e 20 aprile 1990, n. 021520, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, una modifica all'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione da applicare alle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad integrare le riserve matematiche per le assicurazioni di rendita vitalizia stipulate in base a tariffe approvate anteriormente al maggio 1988, secondo quanto richiesto dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3358

DECRETO 10 luglio 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo marca Nordica, non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 dalla citata legge;

Vista la relazione n. 1290 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163008 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta Sammartano M., con sede in Palermo;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, a causa

della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - modello HD 1211 L (12" Desk Fan) - marca Nordica - 220V - 50Hz - classe I - diametro pale 30 cm - 3 velocità - con lampada notturna di segnalazione.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice Sammartano M., con sede a Palermo, piazza Torrelunga, 3, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1290

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/11).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Modello: HD 1211 L (12" Desk Fan).

Marca: Nordica.

Descrizione: 220V - 50Hz - 58W - classe I - diametro pale 30 cm - 3 velocità - con lampada notturna di segnalazione.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina: —

2. NUMERO DEGLI ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 29 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0140).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine, — disegni, — tabelle, tre fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti diretti con le parti in tensione dell'apparecchio (l'avvolgimento motore, ricoperto dalla sola vernice isolante non considerata sufficiente ai fini della protezione contro le scosse elettriche, è accessibile attraverso l'apertura per lo snodo del dispositivo di oscillazione e attraverso la fessura di ventilazione posteriore; inoltre i morsetti della pulsantiera e del condensatore sono accessibili attraverso le fessure di assiemaggio del coperchio inferiore) né contro i contatti indiretti (i conduttori interni sono accessibili e sono muniti del solo isolamento fondamentale).

Le distanze di isolamento non sono rispettate tra le parti in tensione e le parti metalliche non accessibili della pulsantiera.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

La griglia metallica di protezione delle parti in movimento della ventola può essere asportata senza l'impiego di attrezzo.

90A3337

DECRETO 10 luglio 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, marca Atlantic, prodotto in Taiwan R.O.C. non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 dalla citata legge;

Vista la relazione n. 1287 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163006 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta Pedone S.p.a., con sede in Palermo;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, fabbricato a Taiwan R.O.C., a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - modello 9" Desk Fan - (pala 25 da tavolo) marca Atlantic - 220/240V - 50 - Hz - 40W - classe II - diametro delle pale 25 cm - 2 velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice Pedone S.p.a., con sede a Palermo, viale Strasburgo, 83, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1287

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/8).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Modello: 9" Desk Fan (pala 25 da tavolo).

Marca: Atlantic - costruito a: Taiwan R.O.C.

Descrizione: 220/240V - 50Hz - 40W - classe II - diametro delle pale 25 cm - 2 velocità.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina: —.

2. NUMERO DEGLI ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 26 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0137).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine, — disegni, — tabelle, tre fotografie.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

a) Manca l'indicazione delle classe per quanto riguarda il grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti.

Nota. — Mancando il circuito di terra e non essendo ammessa in Italia la classe 0, l'apparecchio è stato considerato come appartenente alla classe II.

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti diretti con le parti in tensione dell'apparecchio (i morsetti della pulsantiera sono accessibili attraverso le fessure di assiemaggio del coperchio inferiore), né contro i contatti indiretti (la carcassa del motore e la griglia metallica di protezione sono accessibili e separate dalle parti in tensione dal solo isolamento fondamentale; inoltre è possibile accedere all'avvolgimento del motore non sufficientemente isolato).

Le distanze di isolamento non sono rispettate tra le parti in tensione e le parti metalliche non accessibili della pulsantiera.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico*

La griglia metallica a protezione delle parti in movimento della ventola permette al dito di prova di accedere alla ventola stessa Inoltre la griglia può essere asportata senza l'uso di attrezzo.

90A3338

DECRETO 10 luglio 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, marca Tornado, prodotto in Taiwan R.O.C. non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione:

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 dalla citata legge;

Vista la relazione n. 1286 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163019 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta Comelettrix S.r.l., con sede in Catania;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, fabbricato a Taiwan R.O.C., a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - modello Fan Size 30 cm (12" Oscillating Fan) - marca Tornado - 220 V - 50 Hz - 38 W - classe I - diametro pale 30 cm - 3 velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice Comelettrix S.r.l., con sede a Catania, corso Indipendenza, 240, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1286

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/6).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Modello: Fan Size 30 cm (12" Oscillating Fan).

Marca: Tornado - costruito a: Taiwan R.O.C.

Descrizione: 220 V - 50 Hz - 38 W - classe I - diametro delle pale 30 cm - 3 velocità.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina:

2. NUMERO DEGLI ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 27 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (rapporto di prova n. 05S0135).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine, — disegni, — tabelle, tre fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

d) - L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) - L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti diretti con le parti in tensione dell'apparecchio (l'avvolgimento motore, ricoperto dalla sola vernice isolante non considerata sufficiente ai fini della protezione contro le scosse elettriche, è accessibile attraverso l'apertura per lo snodo del dispositivo di oscillazione, mentre le parti in tensione della pulsantiera e del condensatore sono accessibili attraverso le fessure di assiemaggio del coperchio inferiore).

Le distanze di isolamento non sono rispettate tra le parti in tensione e le parti metalliche non accessibili della pulsantiera.

90A3339

DECRETO 10 luglio 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, marca Philips, prodotto in Taiwan R.O.C. non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 dalla citata legge;

Vista la relazione n. 1281 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163013 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta Metro, con sede in Sesto Fiorentino;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, fabbricato a Taiwan R.O.C., a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - modello HR - 3200/E - marca Philips - 220 V - 50 Hz - 35 W - classe I - diametro pale 30 cm - 3 velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice Metro, con sede a Sesto Fiorentino, via del Cantone, 4, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1281

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/13).

1. OGGETTO DELLE PROVE

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo

Modello: HR 3200/E 8833 200. 01011

Marca: Philips - costruito a: Taiwan R.O.C

Descrizione: 220 V - 50 Hz - 35 W - classe I - diametro delle pale 30 cm - 3 velocità.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina: —

2. NUMERO DEGLI ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE:

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 27 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (rapporto di prova n. 05S0142).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine, — disegni, — tabelle, tre fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Le distanze di isolamento non sono rispettate tra le parti in tensione e le parti metalliche non accessibili della pulsantiera.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

La griglia metallica a protezione delle parti in movimento della ventola permette al dito di prova di accedere alla ventola stessa. Inoltre la griglia può essere asportata senza l'impiego di attrezzo.

90A3340

DECRETO 30 luglio 1990

Liquidazione coatta amministrativa della società La Paritetica S.r.l., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Vista la sentenza n. 4/90 del 29 maggio 1990 depositata in cancelleria il 30 maggio 1990 emessa dal tribunale civile e penale di Torino - Sezione 6ª, fallimentare, di dichiarazione dello stato di insolvenza della società La Paritetica S.r.l., con sede in Torino, via Librario n. 17, costituitasi il 13 maggio 1987 ed iscritta nel registro delle imprese di Torino al n. 3001/87, avente ad oggetto attività di assunzione di rappresentanza, intermediazione e procacciamento di affari;

Rilevato che la Paritetica S.r.l., come sopra identificata, risulta partecipata da società già posta in liquidazione coatta amministrativa All Factoring Italia S.p.a. (decreto ministeriale 1° marzo 1989) detenendo quest'ultima il 99% del suo capitale sociale;

Rilevato che la All Factoring Italia S.p.a. in l.c.a. risulta essere controllata per il 64% dalla All Leasing Italia S.p.a. in l.c.a. (decreto ministeriale 12 gennaio 1989) a sua volta controllante con una partecipazione del 58,7% la Fiduciaria Mercurio S.p.a. in l.c.a. (decreto ministeriale 2 luglio 1988);

Rilevato che amministratore unico della S.r.l. La Paritetica risulta essere il sig. Mario Dei, altresì presidente e amministratore delegato rispettivamente della società All Factoring Italia S.p.a. in l.c.a. e della società All Leasing Italia S.p.a. in l.c.a. (decreto ministeriale 12 gennaio 1898) a sua volta controllante della All Factoring Italia S.p.a.;

Rilevato altresì che la S.r.l. La Paritetica risulta essere stata finanziata in via esclusiva dalla All Factoring Italia S.p.a. in l.c.a.;

Considerata pertanto la sussistenza delle fattispecie previste all'art. 2, primo comma, lettera *b)*, lettera *c)*, e lettera *d)* del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società La Paritetica S.r.l., con sede in Torino, via Cibrario n. 17, avente ad oggetto attività di assunzione di rappresentanza, intermediazione e procacciamento di affari è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma terzo, del decreto-legge 5 giugno 1986, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, è preposto alla predetta procedura liquidatoria quale commissario liquidatore il dott. Vitaliano De Gennaro, nato a Torino l'8 agosto 1925, con studio in Torino in corso Duca degli Abruzzi n. 17.

3. Alla stessa procedura è altresì preposto il comitato di sorveglianza composto dai signori:

1) dott. Cinti Piero Antonio, nato a Roma il 13 aprile 1949, vice capo di gabinetto Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, via Molise n. 2, in qualità di presidente;

2) dott. Berti Franco, nato a Bologna il 12 gennaio 1937, con studio in Lugo (Ravenna), corso Mazzini n. 72;

3) avv. Santoro Ruo Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

4) rag. Teppa Giuseppina, nata a Nole Canavese (Torino) il 9 maggio 1952, residente a Borgaro Torinese (Torino), via dei Ciliegi n. 4;

5) rag. Pasqualotto Luciano, nato a Rivoli (Torino) il 27 febbraio 1942 e ivi domiciliato in via Pantelleria n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3440

DECRETO 30 luglio 1990.

Approvazione delle deliberazioni concernenti il conferimento del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo diretto, della S.p.a. La Fondiaria assicurazioni, in Firenze, alla Italia assicurazioni S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge;

Visto il regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 72 della suddetta legge;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Visto, in particolare, l'art. 68 della suddetta legge;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate all'impresa «La Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», con sede in Firenze (anche denominata «La Fondiaria assicurazioni S.p.a.);

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla «Italia assicurazioni S.p.a.», con sede in Genova;

Vista l'istanza in data 22 dicembre 1989, con la quale la predetta La Fondiaria assicurazioni S.p.a., ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del proprio complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio dei rami danni e vita, afferente alla sola attività assicurativa diretta, alla Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova;

Vista la lettera in data 10 luglio 1990, n. 001272, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio favorevole parere in merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che per il trasferimento del complesso aziendale assicurativo di cui trattasi, ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni di cui all'adunanza del consiglio di amministrazione della S.p.a. La Fondiaria assicurazioni, in data 29 settembre 1989, riguardanti il trasferimento del complesso aziendale della stessa S.p.a. La Fondiaria assicurazioni, afferente all'attività assicurativa diretta, comprensivo dell'intero portafoglio dei rami danni e del ramo vita, alla Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa diretta, nei rami danni e nel ramo vita, nel territorio della Repubblica italiana, già concesse a «La Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», con sede in Firenze (anche denominata «La Fondiaria assicurazioni S.p.a.»).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3441

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 18 aprile 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con la quale veniva chiesto il riordinamento del corso di laurea in scienze biologiche tab. XXV;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 febbraio 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Al terzo comma dell'art. 86, relativo alla durata del corso di studi viene tolta la frase: «sia per la laurea in scienze biologiche,».

Al medesimo articolo, sempre in riferimento al corso di laurea in scienze biologiche sono soppressi gli elenchi relativi agli insegnamenti fondamentali, complementari, ed alle precedenze.

Dopo l'art. 86, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento del corso di laurea in scienze biologiche:

Corso di laurea in scienze biologiche

Art. 87. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi. Il numero di esami è non inferiore a ventisei.

TRIENNIO PROPEDEUTICO

Sono tutti insegnamenti irrinunciabili per il triennio propedeutico:

1) istituzioni di matematiche;
2) biologia dello sviluppo;
3) fisica;
4) laboratorio di fisica (*a*);
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica;
7) chimica fisica;
8) laboratorio di chimica (*b*);
9) citologia ed istologia (*c*);
10) chimica biologica;
11) fisiologia generale;
12) genetica;
13) zoologia;
14) anatomia comparata (*d*);
15) botanica;
16) fisiologia vegetale;
17) microbiologia generale;
18) ecologia;
19) biologia molecolare.

(*a*) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.
(*b*) Comprende parti inorganiche, strumentali ed analitiche.
(*c*) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.
(*d*) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

Tutti gli studenti sono tenuti a frequentare, per due anni consecutivi nel triennio propedeutico e per un totale di settantacinque ore per anno, un laboratorio di biologia sperimentale, organizzato dai docenti di discipline biologiche del triennio indicate con i numeri dal 9 al 19 che si conclude con un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta.

Sono tenuti inoltre a superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di chimica generale e inorganica, fisica e istituzioni di matematiche sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

Sono consentite verifiche di profilo contestuali, accorpando più insegnamenti dello stesso anno accademico.

Art. 88 (*Biennio di applicazione*). — Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore. Gli indirizzi e le relative discipline caratterizzanti sono:

A) Indirizzo biologico ecologico:
botanica II;
ecologia applicata;
igiene;
zoologia II.

B) Indirizzo fisiopatologico:
anatomia umana;
farmacologia;
fisiologia generale II;
igiene;
patologia generale.

Eventuali orientamenti interni agli indirizzi (combinazioni di discipline non obbligatorie che rispondono ad una logica di natura culturale applicativa) verranno indicati nel manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti non obbligatori (eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili) sono i seguenti:

1) algologia;
2) analisi biochimico-cliniche;
3) anatomia vegetale;
4) antropometria;
5) batteriologia;
6) biochimica cellulare;
7) biochimica comparata;
8) biochimica fisica;
9) biochimica industriale;
10) biochimica macromolecolare;
11) biochimica vegetale;
12) biocristallografia;
13) biofisica;
14) biologia cellulare;
15) biologia della pesca ed acquacoltura;
16) biologia delle popolazioni umane;
17) biologia marina;
18) biologia umana;
19) biologia vegetale applicata;
20) biometria;
21) botanica sistematica;
22) calcolo numerico e programmazione;
23) chimica analitica;
24) chimica analitica clinica;
25) chimica analitica strumentale;
26) chimica degli alimenti;
27) chimica dell'ambiente;
28) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
29) chimica delle sostanze organiche naturali;
30) chimica fisica biologica;
31) citochimica ed istochimica;
32) citogenetica;
33) citologia;
34) citologia animale;
35) citologia sperimentale;
36) citologia vegetale;
37) citopatologia;
38) complementi di chimica organica;
39) complementi di fisiologia generale;
40) conservazione della natura e delle sue risorse;
41) didattica naturalistica e biologica;
42) ecofisiologia vegetale;
43) ecologia animale;
44) ecologia microbica;
45) ecologia preistorica;
46) ecologia umana;
47) ecologia vegetale;
48) elettrofisiologia;
49) embriologia comparata;
50) embriologia e morfologia sperimentale;
51) endocrinologia comparata;
52) entomologia;
53) enzimologia;
54) etologia;
55) etologia applicata;
56) evoluzione biologica;
57) farmacologia cellulare;
58) farmacologia molecolare;
59) fisiologia cellulare;
60) fisiologia comparata;
61) fisiologia delle piante coltivate;
62) fisiopatologia endocrina;
63) fitogeografia;
64) fitobiologia;
65) genetica dei microrganismi;
66) genetica delle popolazioni;
67) genetica molecolare;
68) genetica quantitativa;
69) genetica umana;
70) genetica vegetale;
71) geobotanica;
72) idrobiologia e pescicoltura;
73) igiene degli alimenti;
74) igiene ambientale;
75) immunologia;
76) ingegneria genetica;
77) laboratorio di biologia molecolare;
78) laboratorio di ecologia;
79) laboratorio di metodologie botaniche;
80) laboratorio di metodologie farmacologiche;
81) laboratorio di metodologie fisiologiche;
82) laboratorio di metodologie genetiche;
83) laboratorio di metodologie zoologiche;
84) laboratorio di microbiologia e sierologia;
85) laboratorio di patologia generale;
86) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
87) metodi fisici della biologia;
88) metodi matematici e statistici;
89) metodi per il trattamento della informazione;
90) metodologia biochimica;
91) merceologia;
92) micologia;
93) microbiologia ambientale;
94) microbiologia industriale;
95) mutagenesi ambientale;
96) neurobiologia;
97) neurobiologia comparata;
98) oceanografia;
99) paleobotanica;
100) paleontologia;
101) paleontologia umana e paletnologia;
102) palinologia;
103) parassitologia;
104) patologia cellulare;
105) patologia molecolare;
106) patologia vegetale;
107) planctologia;
108) primatologia;
109) protozoologia;
110) psicobiologia;
111) radiobiologia;
112) scienze dell'alimentazione;
113) storia della biologia;
114) tossicologia;

115) ultrastrutture vegetali;
116) virologia;
117) virologia vegetale;
118) zoocolture;
119) zoogeografia;
120) zoologia applicata;
121) zoologia sistematica;
122) zoologia dei vertebrati.

Sono inoltre utilizzabili, come insegnamenti non obbligatori, le discipline irrinunciabili di indirizzi diversi da quello prescelto dallo studente.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata dal superamento degli esami di chimica generale ed inorganica, chimica organica, fisica, istituzioni di matematiche, laboratorio di chimica, laboratorio di fisica, di almeno sette degli esami di discipline biologiche dei due colloqui annuali del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Art. 89. — La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. A tal fine è obbligatoria la frequenza, per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico, sotto la responsabilità del relatore.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore ed aver superato i relativi esami ed i colloqui di laboratorio di biologia sperimentale e di lingua inglese.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 18 aprile 1990

Il rettore: BERLINGUER

90A3375

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 148 dello statuto medesimo elevando il numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in pediatria da cinque ad undici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantaquattro;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 24813 del 19 settembre 1989 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 7 febbraio 1990, favorevole all'aumento del numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in pediatria da cinque a dieci per ciascun anno di corso, anziché undici come proposto nelle delibere sopracitate, trasmesso con nota ministeriale n. 1021 del 31 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 148 relativo alla scuola di specializzazione in pediatria, nell'ultimo comma, è modificato come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 2 maggio 1990

Il rettore: BRUNI

90A3341

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 29 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 14 marzo 1989, con la quale è stata approvata la proposta di istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecniche della produzione sementiera;

Vista la delibera del senato accademico del 4 maggio 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 maggio 1989;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 febbraio 1990 in merito all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecniche della produzione sementiera;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nell'art. 552 della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali all'elenco delle scuole istituite presso l'Università cattolica del Sacro Cuore è aggiunta la scuola in tecniche della produzione sementiera. Con il titolo XX, dopo l'art. 716 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola in tecniche della produzione sementiera.

Scuola in tecniche della produzione sementiera

Art. 717. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «tecniche della produzione sementiera» presso l'Università cattolica del Sacro Cuore.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nel settore della produzione, moltiplicazione, condizionamento, analisi e certificazione delle sementi e di collaborare alla realizzazione di programmi di miglioramento genetico, sperimentazione e commercializzazione delle sementi.

La scuola rilascia il diploma in «tecniche della produzione sementiera».

Art. 718. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in dieci per ciascun anno di corso e per un totale di venti studenti.

Art. 719 — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di agraria di Piacenza cui afferiscono gli insegnamenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 720. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti, tutti semestrali:

1° Anno:

1) botanica agraria;

2) genetica vegetale;

3) agronomia generale e coltivazioni erbacee;

4) orticoltura e floricoltura;

5) istituzioni di entomologia agraria;

6) istituzioni di patologia vegetale;

7) metodi di miglioramento genetico vegetale;

8) metodologia sperimentale in agricoltura.

2° Anno:

1) genetica della produzione sementiera;

2) biologia e tecnologia delle sementi;

3) agrotecnologia della produzione sementiera;

4) patologia e difesa delle sementi;

5) legislazione e certificazione delle sementi;

6) analisi delle sementi;

7) colture in vitro e tecniche di rigenerazione,

ed inoltre due corsi opzionali.

Elenco corsi opzionali (tutti semestrali):

1) produzione del seme dei cereali;

2) produzione del seme delle leguminose da granella;

3) produzione del seme delle colture industriali;

4) produzione delle piante orticole;

5) produzione del seme delle piante da fiore;

6) produzione del seme della piante foraggere;

7) produzione del seme delle piante legnose da frutto;

8) produzione del seme delle piante forestali;

9) produzione del seme delle piante officinali;

10) tecnica vivaistica;

11) tecnica di micropropagazione;

12) tecnica di risanamento dalle malattie e conservazione del germoplasma.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli

studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani sono approvati dal consiglio della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 721. — L'attività pratica comporta l'esecuzione personale di operazioni di laboratorio, di campo e di serra nell'ambito degli insegnamenti impartiti.

Art. 722. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un periodo di permanenza presso aziende o laboratori, indicati nel manifesto annuale e operanti nei settori di attività della scuola e ha la durata di almeno centoventi ore.

Art. 723. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 724. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 725. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 maggio 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A3374

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 6 giugno 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, con il quale è stata modificata la tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987 con il quale è stato modificato lo statuto dell'Università di Bologna relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, con il quale è stata apportata una modifica all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in medicina e chirurgia relativamente al corso di lingua inglese;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 20 luglio 1989; del consiglio di amministrazione in data 3 ottobre 1989; del senato accademico in data 19 ottobre 1989 che hanno approvato la modifica di statuto per il corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 28 febbraio 1990;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 96 dello statuto è soppresso e così sostituito:

Art. 96 *(Corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico)*. — Lo studente dovrà seguire il corso di «lingua inglese con orientamento medico scientifico» che le università attiveranno tenendo conto che il corso stesso dovrà avere riferimento precipuo ai problemi inerenti al corso di laurea.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 6 giugno 1990

Il rettore: ROVERSI MONACO

90A3373

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione agli albi del Ministero dell'elenco delle sedi disponibili per il personale di ruolo dello Stato da destinare agli istituti di cultura all'estero ed alle istituzioni universitarie straniere.

Si informa che il giorno 20 agosto 1990 agli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione, verrà pubblicato l'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio, relativo al personale di ruolo dello Stato da inviare all'estero presso gli istituti di cultura con qualifica di addetto (codice funzioni 030), a norma dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

90A3434

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazioni allo statuto dell'Associazione Arma aeronautica

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1990, registro n. 20 Difesa, foglio n. 383, vengono apportate modifiche ad alcuni articoli dello statuto dell'Associazione Arma aeronautica.

90A3413

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alla obbligatorietà del contratto o della dichiarazione di coltivazione del tabacco

Si rende noto che, a seguito dell'emanazione del regolamento CEE n. 1329/90 del Consiglio del 14 maggio 1990, l'obbligatorietà del contratto o della dichiarazione di coltivazione stabilita con decreto ministeriale 5 aprile 1990 rimane pienamente operante — a partire dal raccolto 1990 — ai fini della concessione del premio comunitario di cui al regolamento CEE n. 727/70.

Pertanto il premio di cui trattasi non potrà essere corrisposto per i tabacchi sciolti ottenuti da superfici che:

non abbiano formato oggetto di contratto o dichiarazione di coltivazione;

abbiano formato oggetto di contratto o dichiarazione di coltivazione con più ditte trasformatrici.

Si dispone, inoltre, che, al fine di ottenere il premio suddetto, le imprese trasformatrici debbano provvedere, tra l'altro, a depositare, mediante unica consegna, entro il termine perentorio del 31 agosto 1990, al CED-AIMA, i supporti magnetici già verificati dagli interessati, contenenti i dati relativi ai contratti o dichiarazioni di coltivazione depositati, per la registrazione, presso gli uffici periferici per il tabacco dell'A.I.M.A.

Detti supporti saranno approntati con l'osservanza delle istruzioni previste dal decreto ministeriale 5 aprile 1990.

I supporti magnetici saranno consegnati con lettera di accompagnamento di ciascuna ditta contenente i seguenti dati aggiornati:

partita IVA;

indirizzo completo della sede legale;

numero telefonico;

numero fax;

numero telex;

generalità del legale rappresentante o del titolare.

La direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, nell'ambito delle competenze attribuite alla stessa dall'art. 2 del precitato decreto, provvederà a stabilire le disposizioni attuative del medesimo, per consentire al CED-AIMA di:

a) effettuare entro il 16 settembre 1990 il controllo incrociato nazionale dei dati contrattuali, per l'individuazione, su appositi tabulati, dei contratti, o dichiarazioni plurimi stipulati sulla stessa superficie;

b) rettificare i tabulati predetti, ove necessario, entro il 15 ottobre 1990, previa osservanza delle istruzioni da impartire con apposita circolare;

c) acquisire su supporti magnetici i dati relativi ai tabacchi sciolti acquistati dalle imprese trasformatrici e sottoposti a controllo da parte dell'O.I.;

d) escludere, a tutti gli effetti, i supporti magnetici «illeggibili» o riferibili a ditte che hanno segnalato il C.F. anziché la P.I.

La circolare di cui al precedente punto *b)* sarà affissa all'albo degli uffici periferici per il tabacco dell'A.I.M.A. perché possano prenderne visione tutte le ditte che, entro il 30 giugno 1990, hanno presentato denuncia di trasformazione per i tabacchi sciolti di produzione 1990.

90A3437

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 28 giugno 1990, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 83 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato, tra l'altro, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, il programma di investimento concernente la realizzazione di uno stabilimento industriale in Oricola (L'Aquila), presentato dalla Roto Sud S.p.a.

Il contributo in c/canoni è determinato in L. 16.241.350.000, di cui L. 11.695.950.000 per contributo in conto capitale e L. 4.545.400.000per contributo in c/interessi attualizzato.

90A3362

MINISTERO DEL TESORO

N. 147

Corso dei cambi del 30 luglio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1180 —	1180 —	1180,25	1180 —	1180 —	1180 —	1180,180	1180 —	1180 —	1180 —
E.C.U.	1518,300	1518,300	1518 —	1518,300	1518,300	1518,30	1518,370	1518,300	1518,300	1518,30
Marco tedesco	732,100	732,100	732,25	732,100	732,100	732,10	732,200	732,100	732,100	732,10
Franco francese	218,540	218,540	219 —	218,540	218,540	218,54	218,530	218,540	218,540	218,54
Lira sterlina	2174,700	2174,700	2178 —	2174,700	2174,700	2174,70	2174,250	2174,700	2174,700	2174,70
Fiorino olandese	649,500	649,500	650,50	649,500	649,500	649,50	649,400	649,500	649,500	649,50
Franco belga	35,581	35,581	35,49	35,581	35,581	35,581	35,579	35,581	35,581	35,58
Peseta spagnola	11,898	11,898	11,92	11,898	11,898	11,898	11,894	11,898	11,898	11,89
Corona danese	192,100	192,100	192,20	192,100	192,100	192,10	192,100	192,100	192,100	192,10
Lira irlandese	1963,700	1963,700	1965 —	1963,700	1963,700	1963,70	1963,500	1963,700	1963,700	—
Dracma greca	7,470	7,470	7,47	7,470	7,470	—	7,469	7,470	7,470	—
Escudo portoghese	8,305	8,305	8,35	8,305	8,305	8,305	8,306	8,305	8,305	8,30
Dollaro canadese	1023,250	1023,250	1026 —	1023,250	1023,250	1023,25	1022,900	1023,250	1023,250	1023,90
Yen giapponese	7,954	7,954	7,94	7,954	7,954	7,954	7,953	7,954	7,954	7,95
Franco svizzero	864,300	864,300	864,50	864,300	864,300	864,30	864,350	864,300	864,300	864,30
Scellino austriaco	104,041	104,041	104 —	104,041	104,041	104,041	104,030	104,041	104,041	104,04
Corona norvegese	189,880	189,880	190 —	189,880	189,880	189,88	189,820	189,880	189,880	189,88
Corona svedese	200,930	200,930	201 —	200,930	200,930	200,93	200,870	200,930	200,930	200,93
Marco finlandese	312,180	312,180	312,50	312,180	312,180	312,18	312,300	312,180	312,180	—
Dollaro australiano	932,600	932,600	934 —	932,600	932,600	932,60	932,500	932,600	932,600	932,60

Media dei titoli del 30 luglio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	99,125
» 10% » » 1977-92	99,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,125
» » » 22- 6-1987/91	95,150
» » » 18- 3-1987/94	81,250
» » » 21- 4-1987/94	81,150
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,525
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,550
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,025
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,325
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,625
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,900
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100,950
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,100
» » » Ind. 16- 8-1985/90	99,925
» » » » 18- 9-1985/90	100,175
» » » » 18-10-1985/90	100,175
» » » » 1-11-1983/90	100,625
» » » » 18-11-1985/90	100,375
» » » » 1-12-1983/90	101,325
» » » » 18-12-1985/90	100,650
» » » » 1- 1-1984/91	100,900
» » » » 17- 1-1986/91	100,500
» » » » 1- 2-1984/91	100,800
» » » » 18- 2-1986/91	100,200
» » » » 1- 3-1984/91	100,600
» » » » 18- 3-1986/91	100,175
» » » » 1- 4-1984/91	100,700
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	100,975

Certificati di credito del Tesoro	Ind.	1- 7-1984/91	100,875
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,750
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,675
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,725
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,850
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,800
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,825
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,625
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,375
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,650
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,475
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,575
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,075
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,300
»	»	»	»	1- 1-1988/93	100,100
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,875
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,825
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,925
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,350
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,725
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,925
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,800
»	»	»	»	17- 7-1986/93	100,125
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,875
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,700
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,125
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,200
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,200
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,975
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,200
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,475
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,975
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,175
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,900
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,675
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,825
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99,125
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,700
»	»	»	»	1-11-1988/94	99,500
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,350
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,900
»	»	»	»	1- 3-1985/95	98,075
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,750
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,650
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,050
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,175
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,475
»	»	»	»	1-10-1985/95	98 —
»	»	»	»	1-11-1985/95	98,150
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,625
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,525
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,825
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,700
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,500
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,500
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,250
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,200
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,750
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,725
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,500
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,275
»	»	»	»	1-11-1986/96	96,500
»	»	»	»	1-12-1986/96	97,125
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,825
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,850
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,800
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,775
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,550
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,750
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,050
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97,550
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97 —
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,650

Buoni Tesoro	Pol.		9,50%	1- 8-1990	99,875
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,875
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,875
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99,800
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,825
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,825
»	»	»	9,25%	1-10-1990	99,600
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,850
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,850
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,475
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,800
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,325
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,525
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,625
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,325
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,200
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,525
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,700
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	100,225
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,750
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,725
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,900
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,975
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,700
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,900
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,900
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,625
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,700
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,175
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,475
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,800
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,675
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,400
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,250
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,275
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,900
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,025
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99 —
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,025
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,150
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98,925
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	99,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,875
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,650

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,025
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,725
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	96,550
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,325
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	95,050
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	95,375
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,250
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,400
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,750
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,500
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	94,375
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	94,500
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	93,850
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	95,425
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,175
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	94,750
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	96,300
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	90,950
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,225
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,125
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	97,625
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	97,250
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M30070

N. 148

Corso dei cambi del 31 luglio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1166,800	1166,800	1167,500	1166,800	1166,800	1166,80	1168 —	1166,800	1166,800	1166,800
E.C.U.	1518,150	1518,150	1517 —	1518,150	1518,150	1518,15	1518,020	1518,150	1518,150	1518,150
Marco tedesco	732,180	732,180	732,500	732,180	732,180	732,18	732,250	732,180	732,180	732,180
Franco francese	218,450	218,450	218 —	218,450	218,450	218,45	218,450	218,450	218,450	218,450
Lira sterlina	2164,400	2164,400	2167 —	2164,400	2164,400	2164,40	2164,200	2164,400	2164,400	2164,400
Fiorino olandese	649,700	649,700	650 —	649,700	649,700	649,70	649,800	649,700	649,700	649,700
Franco belga	35,596	35,596	35,550	35,596	35,596	35,596	35,599	35,596	35,596	35,590
Peseta spagnola	11,900	11,900	11,910	11,900	11,900	11,900	11,904	11,900	11,900	11,900
Corona danese	191,830	191,830	192,830	191,830	191,830	191,830	191,850	191,830	191,830	191,830
Lira irlandese	1963,550	1963,550	1962 —	1963,550	1963,550	1963,550	1963,500	1963,550	1963,550	—
Dracma greca	7,452	7,452	7,450	7,452	7,452	—	7,459	7,452	7,452	—
Escudo portoghese	8,295	8,295	8,340	8,295	8,295	8,295	8,298	8,295	8,295	8,290
Dollaro canadese	1012 —	1012 —	1015 —	1012 —	1012 —	1012 —	1012,150	1012 —	1012 —	1012 —
Yen giapponese	7,969	7,969	7,980	7,969	7,969	7,969	7,969	7,969	7,969	7,960
Franco svizzero	862,350	862,350	864 —	862,350	862,350	862,350	862,440	862,350	862,350	862,350
Scellino austriaco	104,054	104,054	104,100	104,054	104,054	104,054	104,053	104,054	104,054	104,050
Corona norvegese	189,450	189,450	189,500	189,450	189,450	189,450	189,430	189,450	189,450	189,450
Corona svedese	200,500	200,500	200,500	200,500	200,500	200,500	200,340	200,500	200,500	200,500
Marco finlandese	311,750	311,750	312 —	311,750	311,750	311,750	311,200	311,750	311,750	—
Dollaro australiano	924,550	924,550	925 —	924,550	924,550	924,550	924,610	924,550	924,550	924,550

Media dei titoli del 31 luglio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	99,125
» 10% » » 1977-92	99,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,125
» » » 22- 6-1987/91	95,150
» » » 18- 3-1987/94	81,250
» » » 21- 4-1987/94	81,150
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,525
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,550
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,950
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,300
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,300
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,900
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100,950
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,100
» » » Ind. 16- 8-1985/90	99,925
» » » » 18- 9-1985/90	100,150
» » » » 18-10-1985/90	100,225
» » » » 1-11-1983/90	100,675
» » » » 18-11-1985/90	100,325
» » » » 1-12-1983/90	100,850
» » » » 18-12-1985/90	100,650
» » » » 1- 1-1984/91	100,850
» » » » 17- 1-1986/91	100,475
» » » » 1- 2-1984/91	100,775
» » » » 18- 2-1986/91	100,225
» » » » 1- 3-1984/91	100,575
» » » » 18- 3-1986/91	100,325
» » » » 1- 4-1984/91	100,675
» » » » 1- 5-1984/91	100,750
» » » » 1- 6-1984/91	100.950

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 7-1984/91. . . .	100,900
»	»	»	»	1- 8-1984/91. . . .	100,725
»	»	»	»	1- 9-1984/91. . . .	100,675
»	»	»	»	1-10-1984/91. . . .	100,725
»	»	»	»	1-11-1984/91. . . .	100,825
»	»	»	»	1-12-1984/91. . . .	100,800
»	»	»	»	1- 1-1985/92. . . .	100,900
»	»	»	»	1- 2-1985/92. . . .	100,650
»	»	»	»	18- 4-1986/92. . . .	100,375
»	»	»	»	19- 5-1986/92. . . .	100,300
»	»	»	»	20- 7-1987/92. . . .	100,500
»	»	»	»	19- 8-1987/92. . . .	100,800
»	»	»	»	1-11-1987/92. . . .	100,075
»	»	»	»	1-12-1987/92. . . .	100,325
»	»	»	»	1- 1-1988/93. . . .	100,100
»	»	»	»	1- 2-1988/93. . . .	99,900
»	»	»	»	1- 3-1988/93. . . .	99,850
»	»	»	»	1- 4-1988/93. . . .	99,925
»	»	»	»	1- 5-1988/93. . . .	100,350
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	100,700
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	100,050
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	100,800
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	100,150
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	100,875
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	99,200
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . . .	100,100
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . . .	99,200
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	100,200
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	98,975
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	100,200
»	»	»	»	18-11-1986/93. . . .	99,400
»	»	»	»	19-12-1986/93. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . . .	100,150
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . . .	100,175
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . . .	99,825
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . . .	99,650
»	»	»	»	1- 4-1989/94. . . .	99,800
»	»	»	»	1- 9-1988/94. . . .	99,125
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	98,675
»	»	»	»	1-11-1988/94. . . .	99,475
»	»	»	»	1- 1-1990/95. . . .	99,325
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	98,150
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	97,925
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	97,825
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	98,175
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	99,575
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	98,225
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . . .	97,650
»	»	»	»	1-10-1985/95. . . .	98,050
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	98,200
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	98,625
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	98,575
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	100,025
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	98,850
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	98,600
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	98,625
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	98,400
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	99,225
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	98,775
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	97,900
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	97,550
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	96,250
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	96,500
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	97,125
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	96,875
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	96,750
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	96,725
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	96,825
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	96,575
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	96,675
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	97,950
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	97,575
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	97,100
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	96,625

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,50%	1- 8-1990.	99,875
»	»	»	10,50%	1- 8-1990.	99,875
»	»	»	11,00%	1- 8-1990.	99,875
»	»	»	9,25%	1- 9-1990.	99,825
»	»	»	11,25%	1- 9-1990.	99,800
»	»	»	11,50%	1- 9-1990.	99,800
»	»	»	9,25%	1-10-1990.	99,600
»	»	»	11,50%	1-10-1990.	99,850
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,925
»	»	»	9,25%	1-11-1990.	99,475
»	»	»	9,25%	1-12-1990.	99,925
»	»	»	12,50%	1- 3-1991.	101,425
»	»	»	11,50%	1-11-1991.	99,525
»	»	»	11,50%	21-12-1991.	99,575
»	»	»	9,25%	1- 1-1992.	97,400
»	»	»	9,25%	1- 2-1992.	97,250
»	»	»	11,00%	1- 2-1992.	99,525
»	»	»	9,15%	1- 3-1992.	97,475
»	»	»	12,50%	1- 3-1992.	100,225
»	»	»	9,15%	1- 4-1992.	96,750
»	»	»	11,00%	1- 4-1992.	97,725
»	»	»	12,50%	1- 4-1992.	99,925
»	»	»	12,50%	18- 4-1992.	99,875
»	»	»	9,15%	1- 5-1992.	96,800
»	»	»	11,00%	1- 5-1992.	97,725
»	»	»	12,50%	1- 5-1992.	99,925
»	»	»	12,50%	17- 5-1992.	99,950
»	»	»	9,15%	1- 6-1992.	98,650
»	»	»	10,50%	1- 7-1992.	99,850
»	»	»	11,50%	1- 7-1992.	99,125
»	»	»	11,50%	1- 8-1992.	98,550
»	»	»	12,50%	1- 9-1992.	99,775
»	»	»	12,50%	1-10-1992.	99,750
»	»	»	12,50%	1- 2-1993.	100,350
»	»	»	12,50%	1- 7-1993.	99,525
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	99,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1993.	98,925
»	»	»	12,50%	1-10-1993.	99,100
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	99 —
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,925
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	99,300
»	»	»	12,50%	1-12-1993.	98,900
»	»	»	12,50%	1- 1-1994.	99,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,875
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,800

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50% .	100,075
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25% .	100,750
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	96,850
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	95,050
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	95,275
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	95,350
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	100,275
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	98,325
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	99,875
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	96,500
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	94,350
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	94,500
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	93,875
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	96,250
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	92,950
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	93,700
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	96,225
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	90,925
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	99,225
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	89,175
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	97,575
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	99,600
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	98,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M31070

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di medicina e chirurgia:

fisica medica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di architettura:

disegno e rilievo;
istituzioni di matematica.

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura anglo-americana.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:

diritto e procedura penale militare;
diritto commerciale.

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura italiana;
storia romana con esercitazioni di epigrafia romana.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

diritto della previdenza sociale;
economia e politica industriale;
finanza aziendale;
istituzioni di diritto pubblico.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina interna.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3455

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica superiore.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3456

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 296.000**
- semestrale	**L. 160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	**L. 556.000**
- semestrale	**L. 300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 255.000**
Abbonamento semestrale	**L. 155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 1 8 1 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000